

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 765-A

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE CORRAO)

Comunicata alla Presidenza il 10 settembre 1996

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo italiano e
l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), fatto a Roma
il 17 luglio 1995

presentato dal Ministro degli affari esteri

**di concerto col Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica**

col Ministro della sanità

e col Ministro dell'ambiente

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 GIUGNO 1996

—————

INDICE

| | | |
|---|-------------|---|
| Relazione | <i>Pag.</i> | 3 |
| Pareri: | | |
| - della 1 ^a Commissione permanente | » | 4 |
| - della 5 ^a Commissione permanente | » | 5 |
| Disegno di legge | » | 6 |

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge di ratifica dell'accordo con l'Organizzazione mondiale della sanità è volto a rinnovare fino al 2001 il contenuto di un precedente accordo scaduto nel 1995. Si tratta, in sostanza, di permettere il proseguimento e l'evoluzione delle attività della Divisione operativa del Centro europeo per l'ambiente e la salute dell'OMS, con sede in Roma, già istituita ed attiva dal 1992: in questi anni la Divisione ha fornito una valida assistenza ai paesi europei membri dell'OMS - e particolare agli Stati dell'Europa centro-orientale - per i problemi riguardanti l'ambiente e la salute. Inoltre, al termine di una ricerca condotta congiuntamente con la divisione dei Paesi Bassi, è stato redatto un rapporto denominato «Preoccupazione per l'Europa del futuro», che ha costituito il documento di base per la II Conferenza interministeriale europea sull'ambiente e la salute, tenutasi ad Helsinki nel 1994.

Si tratta ora di realizzare le future attività verso il sostegno tecnico ai Paesi impegnati nella preparazione dei piani d'azione per rimuovere i principali rischi per la salute umana dovuti al degrado ambientale, nonché per il consolidamento delle attività di raccolta dei dati e della formazione del personale qualificato.

Il finanziamento del centro, ripartito fra la stessa OMS e lo Stato italiano è coperto da uno stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero della sanità e in quello del Ministero dell'ambiente, nonché per gli oneri aggiuntivi nel futuro quinquennio in quello del Ministero del tesoro.

Considerato l'interesse che il nostro Paese in più occasioni ha dimostrato di avere verso gli impegni internazionali in materia ambientale, si raccomanda la sollecita approvazione del presente provvedimento già decaduto per lo scioglimento anticipato della XII legislatura.

CORRAO, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: ANDREOLLI)

23 luglio 1996

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto
di competenza, parere non ostativo.

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Relatore: DONDEYNAZ)

23 luglio 1996

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo italiano e l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), fatto a Roma il 17 luglio 1995.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 4, paragrafo 1, dell'Accordo stesso.

Art. 3.

1. Al maggiore onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 203 milioni annue a decorrere dal 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

